

REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DEL DIPARTIMENTO (approvato l'11/06/2003)

Art. 1 - Finalità

1. Il Consiglio di Dipartimento di Analisi dei sistemi economici e sociali (Dases) delibera l'ammissione di lavori nella Collana di Dipartimento o nei Quaderni di Dipartimento e gli eventuali contributi finanziari da destinare alle pubblicazioni. La Collana di Dipartimento può ospitare le seguenti tipologie di lavori: monografie, raccolte di saggi, atti di convegni. I Quaderni di Dipartimento sono essenzialmente destinati alla pubblicazione di *work in progress*.
2. Possono essere ammessi alla pubblicazione lavori le cui tematiche rientrino negli interessi di ricerca del Dipartimento e/o nelle finalità didattiche della Facoltà di Scienze Economiche e Sociali.
3. Autori o curatori delle pubblicazioni possono essere:
 - docenti, ricercatori, titolari di assegni di ricerca, dottorandi e titolari di borse post-dottorato del Dipartimento;
 - docenti, ricercatori, titolari di assegni di ricerca, dottorandi e titolari di borse post-dottorato anche di altri Dipartimenti, che collaborino nelle ricerche in corso presso il Dases o abbiano tenuto al Dases un seminario (o partecipato a una Conferenza) sui temi della pubblicazione in oggetto.

Art. 2 - Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico della Collana del Dipartimento e dei Quaderni è composto dai professori ordinari e straordinari, che afferiscono al Dipartimento.
2. Il Comitato è presieduto dal Direttore di Dipartimento o da altro componente da questi delegato.

Art. 3 - Termini per la richiesta e limiti del finanziamento

1. Le richieste di inserimento nella Collana del Dipartimento per le pubblicazioni di cui all'art. 1 devono essere presentate, di norma, entro il 31 maggio e il 31 ottobre di ogni anno.
2. L'importo richiesto per le spese di stampa non può eccedere, di norma, i costi contrattuali – editoriali e/o tipografici – stabiliti dagli accordi quadro stipulati dal Dipartimento, fino ad un massimo di quattromila euro per la Collana di Dipartimento e di seicento euro per i Quaderni di Dipartimento.
3. Tutte le spese di *editing* sono a carico dell'autore o del curatore.

Art. 4 - Modalità di richiesta

1. Il richiedente, autore o curatore dell'opera, deve specificare nella domanda la tipologia di pubblicazione e la sua destinazione proposta (Collana o Quaderni) allegando:
 - il lavoro in formato cartaceo, di norma nella sua versione definitiva;
 - l'eventuale dichiarazione del finanziamento richiesto e l'indicazione delle fonti (disponibili o acquisibili) di cofinanziamento per la pubblicazione;
 - nel caso in cui il richiedente non sia membro del Dipartimento, un parere scritto da un membro del Dipartimento o da un professore ordinario o straordinario appartenente ad altro Dipartimento e comunque al settore scientifico-disciplinare (o affine) del richiedente.

Art. 5 - Valutazione del Comitato Scientifico e criteri per la concessione del finanziamento

1. Il Comitato Scientifico dovrà accertare l'idoneità scientifica dei lavori sottoposti avvalendosi anche:
 - del parere trasmesso dal richiedente stesso in allegato alla domanda;
 - qualora il richiedente non sia membro del Dipartimento, nei casi in cui il Comitato scientifico lo ritenga opportuno, anche di ulteriori pareri redatti da esperti esterni individuati dal Comitato Scientifico.
2. Individuati i lavori ammissibili alla pubblicazione, il Comitato Scientifico propone al Consiglio di Dipartimento, ai fini della determinazione del contributo finanziario da assegnare, una graduatoria delle domande ricevute, tenendo conto:
 - a) della rilevanza scientifica delle pubblicazioni proposte;
 - b) della necessità di sostenere il lavoro dei giovani studiosi;
 - c) delle esigenze di rotazione dei settori scientifico-disciplinari beneficiari dei finanziamenti.